





47281-19

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE



SENTENZA



*fs*


## RITENUTO IN FATTO

**1.** Con sentenza 18.01.2019, la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza 16.03.2016 del tribunale di Bari, appellata dal Losito, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi a), b), c), d) ed e) della rubrica, perché estinti per intervenuta prescrizione, per l'effetto rideterminando la pena in 7 mesi di reclusione ed € 110,00 di multa, per il residuo reato di violazione aggravata di sigilli (art. 349, cpv, c.p.), contestato al capo f), in relazione a fatto accertato in data 6.12.2011. Seguiva la revoca dell'ordine demolitorio e la trasmissione degli atti al Sindaco del Comune di Grumo Appula per quanto di competenza.

**2.** Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

**2.1.** Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 349, cpv, c.p. e correlato vizio di mancanza della motivazione.

In sintesi, sostiene il ricorrente che emergerebbe in maniera incontrovertibile dagli atti che egli fosse stato preventivamente autorizzato dall'AG competente alla realizzazione delle opere descritte nel capo f). In un primo momento, in data 20.06.2011, a seguito di apposita istanza, egli era stato infatti autorizzato al posizionamento della cancellata a proprie spese (allegato 1 al ricorso). Successivamente, in data 1.08.2011, con successiva istanza, egli aveva chiesto all'AG l'autorizzazione alla demolizione delle opere descritte ai punti c) e d) del verbale di sequestro, ossia murature perimetrali di tompagnatura in laterizio forato, nonché del vano tecnico posto in adiacenza alle opere del punto c), oltre il posizionamento di sistemi di protezione, reti e recinzioni, per impedire a terzi estranei di accedere all'immobile; in data 5.08.2011 l'autorizzazione richiesta veniva concessa (v. allegato 2 al ricorso). A fronte di tali autorizzazioni, lasciate libere quanto ai tempi o alle concrete modalità di esecuzione delle opere, salvo che i costi dovevano essere a carico per intero dell'imputato, nulla avendo specificato l'AG in proposito, risulterebbe dunque impossibile affermare che i fatti sub f) configurino il delitto contestato. In sostanza, la condotta contestata consisterebbe nella violazione delle autorizzazioni ottenute, ossia nell'omessa demolizione delle opere abusive indicate nell'istanza e nell'installazione delle opere autorizzate; sarebbe invece evidente che l'imputato ha installato una cancellata, munita di sistema di apertura a distanza e citofono in quanto autorizzato a farlo, ciò che non può integrare il reato,



come del resto la omessa esecuzione delle demolizioni, condotta inidonea ad integrare il reato di cui all'art. 349, c.p. L'intervento realizzato non avrebbe dunque comportato alcuna modifica di quanto sottoposto a sequestro, ossia il completamento dei lavori sospesi a seguito del sopralluogo della PG, né alcuna alterazione dei luoghi, atteso che il posizionamento di un cancello dotato dei sistemi di apertura a distanza, installato sul muro di recinzione sottoposto a sequestro, non avrebbe determinato alcuna ulteriore modifica dello stato dei luoghi sottoposto a vincolo, ossia il completamento delle opere realizzate abusivamente. Analogamente l'omessa demolizione delle opere non integrerebbe il reato di violazione di sigilli, atteso che lo stesso è reato necessariamente commissivo, essendo logicamente e giuridicamente inconcepibile che un comportamento omissivo possa determinare la violazione dei sigilli, apposti proprio per garantire la conservazione ed immutabilità di quanto in sequestro. Un comportamento omissivo, dunque, non importando alcuna modificazione naturalistica delle cose sequestrate, non potrebbe mai integrare il reato in questione. La semplice autorizzazione alla demolizione, disposta dall'AG, non impone al destinatario alcun obbligo demolitorio, ma riconosce una mera facoltà, che il destinatario medesimo potrebbe esercitare senza incorrere in sanzioni, donde la violazione dell'autorizzazione rilasciata, che si limiti a lasciare intatti i luoghi, come nella specie, non integrerebbe il delitto. Infine, si aggiunge, la Corte d'appello sarebbe comunque incorsa in errore, non avendo valutato l'*animus agendi* del reo, che aveva agito sulla base del presupposto di essere stato autorizzato dall'AG, ciò che costituiva elemento sufficiente ad escludere l'esistenza della consapevolezza e volontà del reo di operare un'illecita modificazione dei luoghi. L'elemento soggettivo del reato, tuttavia, non risulta essere stato valutato dalla Corte territoriale, con conseguente vizio anche motivazionale.

**2.2.** Deduce, con il secondo motivo, vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto al reato di cui all'art. 349, cpv. c.p.

In sintesi, si sostiene che la sentenza sarebbe contraddittoria laddove i giudici, pur riconoscendo che l'imputato fosse stato autorizzato all'esecuzione dei lavori, hanno purtuttavia ritenuto che egli lo avesse commesso, consentendo agli operai di accedere al sito per eseguirli. In sostanza, posto che i giudici di appello ammettono che il reo è stato autorizzato ad eseguire le opere, non sarebbe possibile affermare che questi sia incorso in violazione di legge consentendo agli operai l'esecuzione dei lavori. Detto ragionamento, si osserva, sarebbe corretto solo se si volesse intendere che l'autorizzazione fosse riferibile esclusivamente alla persona dell'imputato, nel senso che i lavori di posa del cancello dovevano essere

eseguiti materialmente dall'imputato, senza l'ausilio di terzi, ossia, di operai specializzati. Tuttavia, tale specificazione nel corpo della motivazione manca, risultando illogica ed apodittica la motivazione sul punto.

**2.3.** Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 133, c.p. e correlato vizio di omessa motivazione quanto all'indicazione dei parametri di commisurazione della pena.

In sintesi, si sostiene che la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare circa i criteri di scelta della pena ex art. 133, c.p., avendo sottratto alla difesa la possibilità di comprendere le ragioni che avevano determinato la scelta della misura della pena inflitta, che si assume essere ingiustificata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**3.** Il ricorso è fondato.

**4.** Ed invero, la Corte d'appello, nel confermare la condanna ~~per~~ ha respinto la richiesta assolutoria formulata dalla difesa dell'imputato ritenendo del tutto ininfluyente la presentazione da parte dell'allora appellante di due diverse istanze all'AG competente con cui questi era stato autorizzato, nel primo caso (20.06.2011), a realizzare una cancellata al solo fine di preservare l'area dal possibile accesso di persone e, nel secondo caso (2.08.2011), al posizionamento di sistemi di protezione, ossia reti e protezioni, sempre a tutela dell'immobile, con preventiva demolizione delle muratura perimetrali di tompagnatura in laterizio forato nonché vano tecnico in adiacenza alle murature.

I giudici di appello hanno escluso che le due autorizzazioni incidessero sulla rilevanza penale del fatto in base all'assunto per il quale le due autorizzazioni gli erano state concesse al fine di demolire alcune parti del manufatto e mettere in sicurezza lo stesso; diversamente, secondo i giudici di merito, l'imputato non avrebbe ottemperato alla demolizione, provvedendo invece a completare la recinzione dello stesso, apponendovi cancellate e sofisticati sistemi di aperture e sicurezza, quindi ultimando le opere abusivamente realizzate. In definitiva, si legge in sentenza, il reato sarebbe stato integrato nel momento in cui l'imputato aveva consentito l'ingresso degli operai nell'area sequestrata al fine di apporre i cancelli ed i dispositivi ad essi connessi, senza averne opportuna autorizzazione.

**5.** Si tratta di motivazione, da un lato, errata in diritto e, dall'altro, inidonea sotto il profilo logico - argomentativo a sostenere il giudizio di responsabilità penale.

Ed invero, la motivazione della sentenza d'appello presta effettivamente il fianco alle censure svolte dal ricorrente nei primi due motivi di ricorso. Anzitutto, coglie nel segno il Losito laddove evidenzia come, a fronte delle predette autorizzazioni, lasciate libere quanto ai tempi o alle concrete modalità di esecuzione delle opere (salva la specificazione che i costi dovevano essere a carico per intero dell'imputato) non avendo specificato alcunché l'A.G. in proposito, non è possibile affermare che i fatti sub f) configurino il delitto contestato. La condotta ascritta, come si evince dalla lettura del capo di imputazione, consiste, a ben vedere, nella violazione delle autorizzazioni ottenute, ossia nell'aver omesso di demolire le opere abusive indicate nell'istanza e nell'aver installato le opere di recinzione dell'immobile. Nel caso di specie, l'imputato ha installato una cancellata, munita di sistema di apertura a distanza e citofono sulla base dell'autorizzazione "generica" rilasciata dall'A.G. (si legge nella prima autorizzazione conseguente all'istanza 20.06.2011 "visto, si autorizza il posizionamento della cancellata a spese dell'istante".

Si legge, poi, nella seconda autorizzazione conseguente all'istanza 1.08.2011 "si dispone temporaneo dissequestro al solo fine di operare come sopra descritto. Esecuzione e controlli alla P.G."; per completezza il riferimento al "come sopra descritto" è relativo all'indicazione degli interventi richiesti, ossia l'autorizzazione alla demolizione delle opere descritte ai punti c) e d) del verbale di sequestro (cioè murature perimetrali di tompanatura in laterizio forato, nonché del vano tecnico posto in adiacenza alle opere del punto c), oltre il posizionamento di sistemi di protezione, reti e recinzioni, per impedire a terzi estranei di accedere all'immobile). Non v'è dubbio, dunque, che quanto realizzato sulla base delle due "generiche" autorizzazioni osta alla configurabilità del reato, né l'omessa esecuzione delle demolizioni è condotta inidonea ad integrare il reato di cui all'art. 349, c.p.

**6.** È di palmare evidenza che l'intervento realizzato non ha comportato alcuna modifica di quanto sottoposto a sequestro, né può dirsi che attraverso la condotta posta in essere egli abbia eseguito – come invece contestato dal PM e ritenuto in sentenza – il completamento dei lavori sospesi a seguito del sopralluogo della PG, proprio perché le due istanze erano finalizzate ad eseguire proprio quegli interventi autorizzati ed eseguiti. Né, tantomeno, ciò ha comportato alcuna alterazione dei luoghi, atteso che il posizionamento di un cancello dotato dei sistemi di apertura a distanza, installato sul muro di recinzione sottoposto a sequestro, non ha determinato alcuna ulteriore modifica dello stato dei luoghi sottoposti a vincolo, ponendo in essere il contestato completamento delle opere realizzate abusivamente. È ben vero che la prevalente giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere che l'oggetto giuridico del reato di cui all'art. 349 cod. pen. sia la tutela della

intangibilità della cosa che la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato, vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione, indipendentemente dai fini o dai motivi particolari che ispirano il provvedimento autoritativo, con la conseguenza che integra il reato anche il semplice uso della cosa stessa. Sotto tale specifico profilo è stato precisato che, nel delitto di violazione dei sigilli previsto dall'art. 349 cod. pen., l'oggetto del reato va individuato nella tutela delle intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di disposizione o di manomissione, dovendosi in questa ricomprendere anche la interdizione dell'uso disposta dall'autorità, senza che rilevino le finalità o le ragioni del provvedimento limitativo (Sez. 3, n. 6417 del 12/01/2007, Battello, Rv. 236178). Costruito come reato di pericolo, la violazione di sigilli è infatti reato istantaneo, che si perfeziona con il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di un qualsiasi comportamento idoneo a rendere frustranea l'assicurazione della cosa mediante i sigilli, pur lasciando intatti i medesimi (Sez. 3, n. 13147 del 02/02/2005, Savarese, Rv. 231218). Nel caso di specie, tuttavia, l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione conseguente alla duplice istanza presentata dall'imputato con la descrizione degli interventi richiesti, priva di rilevanza penale la condotta posta in essere, elidendo l'antigiuridicità penale del fatto.

**7.** Né, come anticipato, può ritenersi idonea ad integrare il reato l'omessa demolizione delle opere cui l'imputato pure si era impegnato nella seconda istanza dell'1.08.2011.

Ed invero - premesso che la Corte d'appello travisa il contenuto dell'autorizzazione rilasciata in data 2.08.2011 in quanto l'AG aveva autorizzato "*il temporaneo dissequestro al fine di operare come sopra descritto*", e che nell'istanza relativa dell'1.08.2011 il Losito aveva chiesto sia l'autorizzazione alla demolizione delle opere descritte ai punti c) e d) del verbale di sequestro (cioè murature perimetrali di compagnatura in laterizio forato, nonché del vano tecnico posto in adiacenza alle opere del punto c), che il posizionamento di sistemi di protezione, reti e recinzioni, per impedire a terzi estranei di accedere all'immobile, senza subordinare il predetto posizionamento alla demolizione, come invece erroneamente ritiene la Corte d'appello laddove afferma che le due autorizzazioni erano state concesse "al fine di demolire alcune parti del manufatto e mettere in sicurezza lo stesso" - è evidente l'errore di diritto in cui incorrono i giudici di appello, poiché quand'anche si ritenesse che il posizionamento di sistemi di protezione, reti e recinzioni, per impedire a terzi estranei di accedere all'immobile fosse subordinato alla demolizione delle opere descritte ai punti c) e d) del verbale di sequestro (cioè murature perimetrali di compagnatura in laterizio forato, nonché del vano tecnico posto in

adiacenza alle opere del punto c), l'inottemperanza dell'imputato all'ordine di demolizione non integrava il reato di violazione di sigilli, atteso che lo stesso è reato necessariamente commissivo (potendo invero, secondo la migliore dottrina, la relativa violazione compiersi solo mediante azione), essendo invero logicamente e giuridicamente inconcepibile che un comportamento omissivo possa determinare la violazione dei sigilli, apposti proprio per garantire la conservazione ed immutabilità di quanto in sequestro.

**8.** Un comportamento omissivo, dunque, non importando alcuna modificazione naturalistica delle cose sequestrate, non potrebbe mai integrare il reato in questione. Si conviene, pertanto, con la difesa del ricorrente secondo cui la semplice autorizzazione alla demolizione, disposta dall'AG, non impone al destinatario alcun obbligo demolitorio, ma riconosce una mera facoltà, che il destinatario medesimo potrebbe esercitare senza incorrere nella violazione dell'art. 349, c.p., donde la violazione dell'autorizzazione rilasciata, che si limiti a lasciare intatti i luoghi, come nella specie, non integra.

**9.** A ciò, peraltro, si aggiunge, l'ulteriore profilo costituito dalla mancata valutazione da parte della Corte d'appello dell'*animus agendi* del reo, il quale aveva agito sulla base del presupposto di essere stato autorizzato dall'AG, ciò che costituiva elemento sufficiente ad escludere l'esistenza della consapevolezza e volontà del reo di operare un'illecita modificazione dei luoghi. Il dolo, come del resto ribadito dalla migliore dottrina, è infatti escluso dall'erronea convinzione di agire legittimamente per autorizzazione dell'autorità competente. Sulla questione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, però, la sentenza impugnata è del tutto silente, con conseguente vizio anche di omessa motivazione.

**10.** Infine, coglie parimenti nel segno la censura difensiva che attinge la sentenza impugnata perchè affetta da vizio di motivazione, laddove i giudici, pur riconoscendo che l'imputato fosse stato autorizzato all'esecuzione dei lavori, hanno purtuttavia ritenuto che egli lo avesse commesso, consentendo agli operai di accedere al sito per eseguirli.

Ed invero, i giudici di appello ammettono che il reo è stato autorizzato ad eseguire le opere, ma nonostante ciò pervengono alla conclusione che questi sia incorso in violazione di legge consentendo agli operai l'esecuzione dei lavori. Orbene, come correttamente rileva la difesa del ricorrente, detto ragionamento, sarebbe corretto solo se si volesse intendere che l'autorizzazione fosse riferibile esclusivamente alla persona dell'imputato, nel senso che i lavori di posa del cancello dovevano essere

eseguite materialmente da quest'ultimo, senza l'ausilio di terzi, ossia di operai specializzati. Tuttavia, come ben rileva la difesa del ricorrente, tale specificazione non solo non costituiva oggetto dell'autorizzazione rilasciata dall'A.G. (che, come visto, era del tutto generica) ma manca anche nel corpo della motivazione, risultando dunque la stessa illogica ed apodittica sul punto.

**11.** L'accoglimento dei primi due motivi di censura e, segnatamente il primo concernente la insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di violazione di sigilli, rende superfluo l'esame del motivo sul trattamento sanzionatorio, con conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza per insussistenza del fatto.

**12.** L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio perché il residuo reato di cui all'art. 349, c.p. non sussiste.

**P.Q.M.**

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato di cui all'art. 349, c.p. non sussiste.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 12 settembre 2019

